

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 23 ottobre 1995**

**che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Repubblica di Corea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/454/CE)

(GU L 264 del 7.11.1995, pag. 37)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 1999/401/CE della Commissione del 31 maggio 1999	L 151	27	18.6.1999
► <u>M2</u> Decisione 2001/641/CE della Commissione del 20 agosto 2001	L 224	10	21.8.2001
► <u>M3</u> Decisione 2001/818/CE della Commissione del 22 novembre 2001	L 307	20	24.11.2001

▼B**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 23 ottobre 1995****che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Repubblica di Corea****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(95/454/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata nella Repubblica di Corea per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione della Repubblica di Corea in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che nella Repubblica di Corea, il «Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, National Fisheries Administration, National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione della NFPIS alla Commissione; che la NFPIS è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che la NFPIS ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M2*Articolo 1*

Il «National Fishery Products Quality Inspection Service (NFPQIS)» è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

**▼ M2**

certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

**▼ M1***Articolo 2*

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Repubblica di Corea devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, magazzini frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, elencati nell'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Repubblica di Corea» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del magazzino frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

**▼ B***Articolo 3*

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

**▼ M2**

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del NFPQIS, nonché il sigillo ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

**▼ B***Articolo 4*

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 1996.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M2***ALLEGATO A***CERTIFICATO SANITARIO**

**relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Repubblica di Corea destinati all'esportazione verso la Comunità europea**

Numero di riferimento: .....

Paese di spedizione: **REPUBBLICA DI COREA**

Autorità competente: «National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)»

**I. Identificazione dei prodotti**

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>: .....
- specie (nome scientifico): .....
- stato e tipo di trattamento <sup>(2)</sup>: .....
- Numero di codice (eventuale): .....
- Tipo d'imballaggio: .....
- Numero di colli: .....
- Peso netto: .....
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

**II. Origine dei prodotti**

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuti o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dal NEPQIS per l'esportazione verso la CE: .....

.....

**III. Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti:

da: .....  
(luogo di spedizione)

a: .....  
(paese e luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

.....

<sup>(1)</sup> Cancellare la voce superflua.

<sup>(2)</sup> Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

▼ **M2**►<sup>(1)</sup> IV. **Attestato sanitario**

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;
- 7) inoltre, se i prodotti della pesca sono molluschi bivalvi congelati o trasformati: i molluschi provengono da zone di produzione riconosciute di cui all'allegato della decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni delle direttive 91/492/CEE, 91/493/CEE e 92/48/CEE e delle decisioni 95/453/CE e 95/454/CE. ◀

Fatto a ..... il .....

(luogo)

(data)



.....  
(firma dell'ispettore ufficiale) <sup>(2)</sup>

.....  
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

<sup>(2)</sup> Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

▼B

## ALLEGATO B

## ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI

## I. Stabilimenti

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento	Concesso fino al
KORP-001	CHUNIL FOODS MANUFACTURING CO., LTD	BUK-GU, INCHEON-SI	30. 10. 1996
KORP-002	OYANG CORPORATION	SEO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-003	DONGYUNG FOODS CO., LTD	ANSUNG-GUN, KYUNGGI-DO	30. 10. 1996
KORP-005	JINJUHAM CO., LTD	YANGSAN-GUN, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-006	DONGWON INDUSTRIES CO., LTD	CHANGWON-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-007	HANSUNG ENTERPRISE CO., LTD	KIMHAE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-008	DAERIM CORPORATION	SEO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-009	TAIHOON INDUSTRIAL CO., LTD	YOUNGDUK-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-010	SILLA SEA FOOD CO., LTD	SASANG-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-011	SUNGJIN FISHERY CO., LTD	JINHAE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-014	YOUNGSIN FISHERIES CO., LTD	YECHUN-GUN, CHONLANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-015	JEIL REFRIGERATING CO., LTD	YEOSU-CITY, CHONLANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-018	DONGMYUNG IND CO., LTD	JINHAE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-019	DONGWON FISHERY CO.	SEO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-020	SAMJIN TRADING CO., LTD	SAHA-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-022	HEECHANG TRADING CO., LTD	SEO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-023	DAIHUNG MULSAN CO.	TONGYUNG-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-024	TRANSOCEAN ENTERPRISE CO., LTD	ULCHIN-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-025	SEWON FISHERY CO., LTD (HUPO PLANT)	ULCHIN-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-026	TAELIM CO., LTD	ULCHIN-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-027	SAMHONG INDUSTRIAL CO., LTD	ULCHIN-GU, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-028	DAEHU ENTERPRISE CO., LTD	ULCHIN-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-029	SEUNG FISHERIES CO., LTD	YOUNGDUK-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-030	MOFICO., LTD	YOUNGDUK-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-031	HANSUNG FOODS CO., LTD	DANGJIN-GUN, CHOONGCHUNGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-032	CHANGWOO MOOLSAN CO., LTD	SOCKCHO-CITY, KANGWON-DO	30. 10. 1996
KORP-035	JINYANG FISHERY CO., LTD	GEOJE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-036	CENTRAL FISHERIES CO., LTD	GEOJE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996

## ▼B

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento	Concesso fino al
KORP-040	SEWON FISHERY CO., LTD (SAMYUL PLANT)	ULCHIN-GUN, KYUNG- SANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-047	SAMYUNG FISHERY CO.	KANGREUNG-CITY, KANGWON-DO	30. 10. 1996
KORP-049	KUMHAE CORPORATION	KWANGYANG-GUN, CHON- LANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-050	KUMHAE FISHERY CO., LTD	YEOSU-CITY, CHON- LANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-052	SAMKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD	GOHUNG-CITY, CHON- LANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-053	SAMJIN GENERAL FOOD CO., LTD	NAJU-CITY, CHONLANAM- DO	30. 10. 1996
KORP-054	DONGRIM FOODS CO., LTD	CHANGYOUNG-GUN, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-059	YANGPO FOODS CO., LTD	POHANG-CITY, KYUNG- SANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-060	JINRO GENERAL FOODS CO., LTD	POHANG-CITY, KYUNG- SANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-063	YUSUNG MULSAN CO., LTD	TONGYUNG-CITY, KYUNG- SANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-064	BUKWANG FOOD CO., LTD	GEOJE-CITY, KYUNGSAN- GNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-065	MYUNG SUNG FOOD CO., LTD	GOSUNG-GUN, KYUNG- SANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-066	SAMHO COMPANY LTD	SUNGNAM-CITY, KYUNGGI-DO	30. 10. 1996
KORP-068	DAERIM CORPORATION (ANSAN PLANT)	ANSAN-CITY, KYUNGGI- DO	30. 10. 1996
KORP-069	FREEKO CO., LTD	PAJU-GUN, KYUNGGI-DO	30. 10. 1996
KORP-070	HANSUNG FISHERY CO., LTD	POHANG-CITY, KYUNG- SANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-071	KUMKANG TECH CO., LTD	YUNKI-GUN, CHOONG- CHUNGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-072	DAEIL FISHERIES CO., LTD	GEOJE-CITY, KYUNGSAN- GNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-073	SHINJIN MOOLSAN CO., LTD	HAMAN-GUN, KYUNGSAN- GNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-074	DAEWOO CO., LTD	ULCHIN-GUN, KYUNG- SANGBUK-DO	30. 10. 1996

## II. Navi officina

Numero	Nome	Nome e indirizzo dell'armatore	Riconoscimento concesso fino al
KORF-019	JUNSUNG HO	HANSUNG ENTERPRISE CO., LTD YEONGDO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORF-020	DAESUNG-HO	HANSUNG ENTERPRISE CO., LTD YEONGDO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996